

**Oggetto:** fatturazione elettronica – spese per il pagamento dei professionisti - chiarimenti e indicazioni per il pagamento delle spese legali

**Avvocati di controparte - sostituti o domiciliatari - consulenti tecnici d'ufficio (CTU)**

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 209 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e del successivo Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, l'Istituto, a decorrere dal 6 giugno 2014, non può più procedere a disporre il pagamento di fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, ai sensi del citato DM.

Con la circolare n. 66 del 28 maggio 2014 e con i messaggi n. 7022 del 15 settembre 2014 e n. 7842 del 28 ottobre 2014, sono state emanate le conseguenti disposizioni attuative, nonché diramate le prime istruzioni relative ad alcune casistiche particolari.

Con il presente messaggio si intendono fornire chiarimenti in relazione al pagamento di prestazioni professionali a vario titolo attinenti a giudizi in cui l'Istituto è parte:

- 1) **gli avvocati di controparte, distrattari o non distrattari, non sono tenuti ad emettere fattura nei confronti della parte soccombente, ma del loro cliente;** pertanto l'Istituto, qualora sia soccombente in giudizio, deve pagare le spese di lite liquidate in sentenza, senza richiedere fattura né alla controparte né all'avvocato eventualmente distrattario (cfr. Circolare n. 203/E del 06/12/1994 dell'allora Ministero delle finanze, ripresa dalla successiva risoluzione n. 106 E del 19 settembre 2006 dell'Agenzia dell'Entrate). Dal momento che, nel caso in esame, non è richiesta l'emissione di alcuna fattura nei confronti dell'Inps, alla fattispecie non è applicabile la normativa sulla fatturazione elettronica.
- 2) al contrario, **gli avvocati che operano nella qualità di sostituti o domiciliatari devono emettere fattura, obbligatoriamente in formato elettronico, nei confronti dell'Istituto loro cliente;** in caso contrario, la normativa vigente, non ammette la possibilità di procedere al pagamento, come ribadito, da ultimo, dall'art. 25, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
- 3) **devono, altresì, emettere fattura i consulenti tecnici d'ufficio nei confronti della parte tenuta al pagamento delle spese a loro favore.** Pertanto, in tale ipotesi, qualora l'Istituto sia tenuto al pagamento delle spese al consulente, trova applicazione la normativa sulla fatturazione elettronica in parola, con la conseguente inibizione del pagamento fino all'invio della fattura nel prescritto formato elettronico. Effettuate le verifiche, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture effettuando le ritenute previste dalla legge.

Si chiede, pertanto, a tutti gli avvocati che operano quali sostituti di udienza o domiciliatari per conto dell'Istituto - e ai consulenti tecnici d'ufficio i cui pagamenti fossero in sospeso -, di procedere all'emissione di specifica fattura elettronica, predisponendo tutte le informazioni necessarie al corretto instradamento della fattura stessa (codice univoco IPA: **UF5HHG** e codice ufficio INPS).

A tal riguardo, per quanto riguarda i codici ufficio INPS specifici di fatturazione, si precisa che gli stessi sono stati implementati, prevendo una diversa codifica, come di seguito indicato:

- per i sostituti d'udienza ed i domiciliatari : **SL10010030**;

- per i consulenti tecnici d'ufficio, impegnati in qualunque causa (per prestazioni istituzionali e non): **SL10010040**.

La tabella sottostante riporta i codici aggiornati e sostituisce quella inserita nell'allegato 2 della circolare n. 66 del 28 maggio 2014:

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>SL10010010</b>	Spese legali connesse a controversie in materia di lavoro (avvocati, consulenti di parte, ecc.) sia su incarico professionale sia a seguito di provvedimento giurisdizionale (con esclusione delle spese per sorte capitale) - conferiti ovvero disposte nell'ambito di giudizi <b>in materia di lavoro</b> che riguardano dipendenti
<b>SL10010020</b>	Spese legali connesse a materie istituzionali (es. pensioni, invalidità civile, contributi)
<b>SL10010030</b>	Spese legali relative a prestazioni professionali per attività svolta come sostituto o domiciliatario
<b>SL10010040</b>	Spese legali relative a prestazioni professionali per attività svolta come consulente tecnico d'ufficio
<b>SL10010090</b>	Spese legali di altra tipologia
<b>SM10020010</b>	Spese per i medici rappresentanti l'ex Inpdap nelle Commissioni per la concessione delle pensioni privilegiate
<b>SM10020020</b>	Spese per i medici INPS nelle Commissioni per l'invalidità civile
<b>SM10020030</b>	Spese per i medici per visite fiscali
<b>SM10020090</b>	Spese per i medici di altra tipologia
<b>SN10030010</b>	Spese per prestazioni notarili connesse alle attività del Welfare (mutui al personale ex INPDAP)
<b>SN10030020</b>	Spese per incarichi notarili conferiti dal Presidente/Commissario per procure <i>et similia</i> necessarie per la spendita del nome

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>SN10030090</b>	Spese per prestazioni notarili di altra tipologia
<b>ST10040090</b>	Spese per prestazioni tecnico-specialistiche